



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

Ufficio Assicurazione e Sinistri

1677/Q5

DECRETO DIRIGENZIALE N. 64 /DA del 03 MAR 2025

Oggetto: Contenzioso Incardona Annunziata/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giacomo Ingrao

IL DIRIGENTE

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 658/22 tra le parti Incardona Annunziata /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 141/24 del 30/01/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 798,21, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 396,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 554,86 da distrarsi all'avv. Ingrao, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.353,07;

VISTA la nota con cui gli eredi di Incardona Annunziata, deceduta in data 12/07/23, autorizzano il Consorzio ad effettuare il pagamento della somma di € 798,21 direttamente sul c/c di Adorno Mario;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1353,07 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 141/24 del 30/01/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 798,21 in favore di Adorno Mario nato a Messina il 17/09/59 c.f. DRNMRA59P17F158G tramite bonifico sul c/c IBAN IT82J 03062 34210 000000 404713 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 554,86 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giacomo Ingrao nato a Messina il 21/05/69 c.f. NGRGCM69E21F158R tramite bonifico sul c/c IBAN IY85P 03069 16520 100000 018814 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

N.RG 658 / 2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

La Giudice di pace di Messina, dott.ssa Ivana Bonfiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 658/2022 r.g. e vertente

TRA

Incardona Annunziata, C.F. NCRNNZ30P60F158E, elettivamente domiciliata in Messina, presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Ingrao che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, P.I. 01962420830, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale Vermiglio, recapito professionale dell'Avv. Eliana Vinci che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta.

CONVENUTO

Oggetto: Risarcimento danni.

Udienza: 15.1.2024



Precisazione delle conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 15.1.2024.

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

Incardona Annunziata ha proposto azione nei confronti del Consorzio per le autostrade siciliane, per chiedere il risarcimento dei danni subiti – nella misura di € 798,21 - in conseguenza di un evento verificatosi all'interno della rete autostradale gestita dal convenuto e, in particolare, a seguito della caduta di calcinacci dal soffitto della galleria "San Giovanni".

Si è costituito in giudizio il Consorzio convenuto contestando la fondatezza delle domande di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.

Chiesta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, le parti hanno precisato le conclusioni, indi, dopo il deposito di note conclusive, la causa veniva assegnata a sentenza.

La domanda formulata da Incardona Annunziata è fondata e pertanto, deve essere accolta.

Dall'esame degli elementi acquisiti nel processo – complessivamente valutati – si evince che i fatti per cui è causa si sono svolti con le modalità descritte nell'atto di citazione.

Dalla disamina del verbale di constatazione del danneggiamento del veicolo stilato dalla Polizia Stradale di Messina, prodotto dall'attore, si ricava, in primo luogo, che alle ore 16:00 del giorno dell'evento il conducente dell'autovettura Dacia Sandero, di proprietà dell'attrice, si presentò presso gli Agenti della P.S. a cui raccontò che meno di un'ora prima, stava transitando lungo l'autostrada Me-PA, quando, giunto all'interno della galleria "San Giovanni" l'autovettura veniva



colpita da calcinacci staccatisi dalla volta della galleria i quali colpivano il parabrezza e il cofano motore.

Nella constatazione, gli Agenti hanno attestato che il “parabrezza lato inferiore centrale presentava una bolla e cofano motore leggermente rientrato lato centro dx”.

Gli Agenti, inoltre, dopo aver constatato il luogo del sinistro hanno dichiarato che “all’interno della galleria veniva rinvenuto terriccio ai bordi della carreggiata”.

Il testimone, Trifiletti Antonino, escusso in aula, infine, ha dichiarato che era trasportato sull’auto dell’attrice e di aver visto una nuvola di polvere, sentito un rumore e visto dei calcinacci che si staccavano dal soffitto della galleria San Giovanni e colpivano l’auto, sul parabrezza e sul cofano.

Posto, dunque, che è stato provato l’evento dannoso, così come descritto da parte attrice, in ordine all’accertamento della responsabilità del convenuto, quale gestore della strada teatro dei fatti per cui è causa, la Corte di Cassazione precisa che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra



fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. per tutte Ordinanza n 34886/2021)

Ne consegue che la domanda attorea in forza dell'art. 2051 cc è fondata e ciò considerato che l'evento si è verificato su autostrada, per sua natura destinata allo scorrimento veloce in condizioni di sicurezza, l'attore ha provato il fatto e il nesso di causalità fra il fatto e il danno lamentato e il convenuto, per contro, non ha dimostrato che l'evento si ebbe a verificare per cause fortuite.

All'affermazione di responsabilità del Consorzio convenuto ne consegue la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

In ordine a tali danni, ritenuto che gli stessi sono stati attestati con efficacia probatoria privilegiata dagli Agenti della Polizia stradale, si può concludere che l'auto ha riportato danni al parabrezza anteriore e al cofano.

Pertanto, tenuto conto della congruità della somma indicata nella fattura prodotta, può essere liquidata la complessiva somma di € 798,21, da rivalutare dalla data dell'evento alla data odierna, secondo gli indici istat del "costo della vita", oltre interessi legali sulla somma devalutata.

Infine, il convenuto va condannato, per il principio della soccombenza, a pagare le spese processuali, che si liquidano in € 50,00 per le spese, € 346,00 per compensi, nei valori medi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

P.Q.M.

la Giudice di pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Incardona Annunziata nei confronti del convenuto, così provvede:

a) Dichiarare la responsabilità del convenuto nell'evento dannoso in esame.



- b) Condanna il convenuto al pagamento, per le causali di cui in motivazione la somma complessiva di € 798,21 da rivalutare dalla data del fatto alla data odierna, oltre interessi legali.
- c) Condanna, altresì, il convenuto a pagare le spese processuali che liquida in € 50,00 per le spese, € 346,00 per compensi, nei valori medi, oltre spese generali e accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
- Così deciso in Messina, lì 30-1-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO



Avv Giacomo Ingrao
Via Francesco Crispi n. 8
98121 - MESSINA
p.iva 01908970831
c.f. NGRGCM69E21F158R

Messina li, 14,2,2024

Egr./a - Spett.le
Incardona Annunziata
Via Marecchia pal. 6
Messina

C.F.: NCRNNZ30P60F158E
P.IVA:

avviso parcella

Oggetto: Causa
Incardona / Consorzio Autostrade
La ritenuta di acconto sarà versata dal Consorzio Autostrade

| | | |
|---------------------------------|----------|---------------|
| Rimborso spese (non imponibile) | € | 50,00 |
| Onorario | € | 397,90 |
| C.P.A. 4% su Onorario | € | 15,92 |
| Imponibile | € | 413,82 |
| IVA 22% | € | 91,04 |
| Totale fattura | € | 554,86 |
| Ritenuta d'acconto 20% | € | 79,58 |
| Totale a favore | € | 475,28 |

Il pagamento del superiore importo può avvenire con bonifico sul mio conto
IBAN IT85P0306916520100000018814

Studio Legale
Avv. Giacomo Ingrao

Messina 30.09.24

Egr Avv.
Eliana Vinci
Via Scala Greca 406
Siracusa

Oggetto: Causa Annunziata INCARDONA / Consorzio autostrade Siciliane RG n. 658/2022
definito con sentenza n° 141/2024 Gdp di Messina

Formulo la presente per comunicarLe che la mia cliente Sig.ra Annunziata INCARDONA è
deceduta in data 12.7.2023.

I sottoelencati eredi della defunta Annunziata INCARDONA, Sig.ri:

- 1) ADORNO ANTONINO nato a Messina il 08/02/1927 C.F. DRNNNN27B08F158U
- 2) ADORNO GIUSEPPE nato a Messina il 10/01/1955 C.F. DRNGPP55A10F158O
- 3) ADORNO STEFANO nato a Messina il 06/05/1958 C.F. DRNSFN58E06F158G
- 4) ADORNO MARIO nato a Messina il 17/09/1959 C.F. DRNMRA59P17F158G

In esecuzione della Sentenza n. 141/2024 quali eredi legittimi, autorizzano il Consorzio per le
Autostrade Siciliane a corrispondere direttamente al Sig. Mario ADORNO l'incasso per loro
conto delle somme onnicomprensive spettanti in quota parte, incluse le somme da liquidare
all'Avv. Giacomo INGRAO a titolo di spese legali, manlevando l'Ente pagatore da ogni
responsabilità tramite bonifico sul conto corrente del sig. Adorno Mario le cui coordinate iban
sono : IT82J0306234210000000404713



In attesa di cortese riscontro, prego gradire distinti saluti.

ADORNO ANTONINO

ADORNO GIUSEPPE

ADORNO STEFANO

ADORNO MARIO



Firmato digitalmente da:

INGRAO GIACOMO

Avvocato

Firmato il 30/09/2024 17:47

Seriale Certificato:
38523240921221087406112421457270624445

Valido dal 27/01/2023 al 26/01/2026

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cognome **ADORNO**
 Nome **STEFANO**
 nato il **06/05/1958**
 (atto n. **1958/1373** **1** **S** **A**)
 a **MESSINA (ME)** (.....)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MESSINA (ME) - MINISSALE**
 Via **MINISSALE, 24/2 pali**
 Stato civile
 Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,58**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CELESTI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Stefano Adorno*
MESSINA li **05/11/2015**

IL SINDACO
 MUNICIPIO DI MESSINA
 ANGOLO CELESTE

Impronta del dito
 indice sinistro

RISCOSSI EURO 5,16

€ 0,26
 L'EGRETERIA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

MESSINA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 1914056

DI

ADORNO

STEFANO



VALIDA FINO AL 06/05/2026

AX 1914056





REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA46292CI

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

MESSINA

COGNOME / SURNAME

ADORNO

NOVE / NAME

GIUSEPPE

LUOGO DI NASCITA

PLACE OF BIRTH

MESSINA (ME) 10.01.1955

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

170

ES

1

ES

170

ALTRA

OTHER

Adorno Giuseppe

CITTADINANZA
NATIONALITY

ITA


SCADENZA / EXPIRY

10.01.2029

430345



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

BOLOGNA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 8971702

DI

ADRIANO

ANTONINO

SCA 11 05/02/2025

AU 8971702

